

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "SPORTELLO DI WEB REPUTATION PER IL CONTRASTO AL BULLISMO ON LINE, AGLI ATTI PERSECUTORI, ALL'ADESCAMENTO DI MINORENNI, ALLA PORNO VENDETTA E PER LA TUTELA DELL'IDENTITA' DIGITALE E DEL DIRITTO ALL'OBLIO"

TRA

l'Università Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma codice fiscale partita iva 08134851008 con sede in Roma, Piazza Sassari 4, nella persona del Rettore Professore Antonello Folco Biagini, nato a Foligno (Pg) il 10 marzo 1945, in qualità di legale rappresentante

E

il Consiglio Regionale del Lazio, codice fiscale 80143490581 nella persona del Direttore del Servizio Organismi di controllo e Garanzia, Ing. Vincenzo Ialongo, nato a Itri (Lt) il 17 gennaio 1961;

E

il Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio, con sede legale in Roma, Via della Pisana 1301, nella persona della Presidente, avvocatessa Maria Cristina Cafini, nata a Pisa il 15 novembre 1964;

PREMESSO CHE

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, all'articolo 12, comma 5, ha apportato una modifica alla legge regionale 13e del 2016, introducendo, dopo l'articolo 21, l'articolo 21bis, che affida al Corecom Lazio lo svolgimento di delicate attività in materia di corretto uso dei mezzi di comunicazione, di contrasto al cyberbullismo e di supporto e orientamento agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale, istituendo presso lo stesso Corecom un Osservatorio specificamente dedicato a tali attività;

il citato articolo 21 bis prevede che il Corecom possa stipulare accordi con le Università del Lazio per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio sopra citate;

l'Università Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma - ha in corso progetti e attività di studio specificamente dedicati alla web reputation, ed è pertanto in possesso di grande esperienza nella materia;

Il Comitato regionale del Lazio, nelle sedute del 15 ottobre 2021 e del 5 novembre 2021 ha deliberato il finanziamento di un assegno di ricerca in favore dell'Università Unitelma Sapienza – Università degli studi Roma, proprio al fine di ottimizzare lo svolgimento delle attività delegate al Corecom dalla citata legge regionale. 13 del 2016, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14;

PEC

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. L'Ente finanziatore, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a versare all'Università Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma, la somma di € 24.768,46, per un assegno di ricerca relativo al progetto "Sportello di web reputation per il contrasto al bullismo on line, agli atti persecutori, all'adescamento di minorenni, alla porno vendetta e per la tutela dell'identità digitale e del diritto all'oblio".

2. L'assegno avrà la durata di 12 mesi, rinnovabile, previa valutazione positiva delle attività svolte, con consenso unanime delle parti, verificata la disponibilità di bilancio sui fondi del Consiglio regionale. Il responsabile scientifico del progetto, che coordinerà l'attività di supervisione sarà il Professore Mario Morcellini.

3. I versamenti avverranno in favore dell'Università per la citata complessiva somma di € 24.768, 46, presso il conto corrente identificato da codice Iban IT07P0200805227000102479459 intestato a Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, suddivisi in sei rate con cadenza bimensile posticipata, decorrente dall'effettivo inizio dell'attività, previa formale richiesta dell'Università, corredata da succinta dimostrazione delle attività svolte.

ARTICOLO 2

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'Università provvederà a emanare un apposito Bando che l'Università potrà in essere, per stipulare un contratto di collaborazione con l'assegnista vincitore/trice, sul tema oggetto della presente Convenzione, di cui al comma 1 del precedente articolo.

2. Le Parti espressamente convengono che i diritti preesistenti di una parte, intendendosi per tali l'insieme delle conoscenze e dei relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di detta Parte attinenti alle attività di ricerca collegate al Programma di Ricerca e che sono in possesso della Parte prima dell'esecuzione delle attività, sono e restano di proprietà di detta Parte e nessun diritto o licenza sulle stesse è concesso all'altra Parte.

3. Ai fini della presente Convenzione, per risultati si intendono, in modo paradigmatico, ma non esaustivo: dati, materiali, prodotti, programmi, protocolli, metodi, siano essi suscettibili o meno di brevettazione e/o sfruttamento economico. I risultati dell'attività di ricerca relativa al Programma resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti: La Parte che desiderasse rendere pubblici i risultati ottenuti, tutti o in parte, dovrà prima richiederne autorizzazione alle altre Parti. Il diniego della divulgazione dei risultati dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e potrà limitarsi solo alla richiesta di cancellazione delle informazioni riservate proprietarie. Qualora dalle attività di ricerca scaturissero risultati innovativi suscettibili di protezione e/o sfruttamento economico, la gestione di tali risultati sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

4. L'Ente Finanziatore si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università per finalità commerciali, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Decc

ARTICOLO 3

1. Ai fini della presente convenzione si intende per "Informazioni Confidenziali"; le informazioni scientifiche, tecniche, economiche o di business di ciascuna Parte, che abbiano natura riservata, indipendentemente dal fatto che le stesse siano esplicitamente indicate come riservate o confidenziali.

2. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi e a non utilizzare per scopi diversi dalla realizzazione del Programma, qualsiasi Informazione Confidenziale svelata dalla Parte proprietaria alla Ricevente. Le informazioni confidenziali non includono le informazioni che:

a) al momento della relativa comunicazione si possa provare siano di dominio pubblico senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente articolo;

b) che al momento della comunicazione si possa provare siano già conosciute, in quella precisa configurazione e combinazione, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta dalla Parte Ricevente;

c) che si possa provare siano state elaborate dalla Parte Ricevente in modo del tutto indipendente;

d) che la Parte Ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la Parte Ricevente ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare la Parte Ricevente dall'obbligo di riservatezza. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci per l'intera durata della presente Convenzione e, successivamente alla cessazione della stessa, per qualsivoglia ragione intervenuta, per i successivi cinque (5) anni.

ARTICOLO 4

1. L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (laboratori, uffici, personale, attrezzature ecc.) e a provvedere alla gestione amministrativa dell'assegno di ricerca.

2. Il/la vincitore/trice dell'assegno potrà essere ammesso presso laboratori, strutture e/o attrezzature afferenti all'Ente, previo accordo tra il Responsabile individuato dall'ente finanziatore e il Responsabile Scientifico, se ciò sarà ritenuto utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca.

ARTICOLO 5

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e degli assegnisti frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Ente finanziatore per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e dei propri assegnisti dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

MCC

ARTICOLO 6

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81 / 2008.

2. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81 /2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 7

1.L'Università si impegna a consegnare la relazione sull'attività scientifica e sui risultati conseguiti dall'assegnista al termine dell'attività dell'assegnista.

ARTICOLO 8

1.Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 9

1. La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi, corrispondenti alla durata dell'assegno di ricerca, a decorrere dall'anno di inizio del contratto di collaborazione con l'assegnista.

2. La presente Convenzione produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione della medesima da ambo le Parti ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ARTICOLO 10

1. In conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento (UE), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, di seguito Codice Privacy, i dati personali scambiati fra le Parti sono trattati dalle stesse solo ed esclusivamente per le finalità di esecuzione della presente Convenzione nonché per adempiere a eventuali obblighi normativi e/o derivanti da prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, inclusi quelli dei propri dipendenti/collaboratori

autorizzati e coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per esigenze funzionali all'esecuzione della stessa.

2. I dati sono trattati con modalità manuali e/o automatizzate, nel rispetto degli elementi fondanti il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE), in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati. In tal senso, con riferimento agli interessati, l'Università Unitelma Sapienza, nella sua qualità di Titolare del trattamento, si impegna a mettere in atto adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati trattati, soprattutto di quelli relativi allo stato di salute ex articolo 9 del Regolamento (UE), come previsto dal Regolamento (UE) stesso e dal Codice Privacy; - fornire l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE), anche al fine di consentire l'eventuale esercizio dei diritti di cui gli articoli da 15 a 22 e 77 del Regolamento (UE) stesso.”.

DIRETTORE

SERVIZIO ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

ING. VINCENZO IALONGO



PRESIDENTE

CORECOM LAZIO

AVV. MARIA CRISTINA CAFFINI

Maria Cristina Caffini

UNIVERSITA' UNITELMA SAPIENZA

RETTORE

PROFESSOR ANTONELLO FOLCO BIAGINI

UNTELMA SAPIENZA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
Il Rettore
Antonello Folco Biagini